



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 333 DEL 28 marzo 2018

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Electrosteel Europe S.A. Succursale Italia - Procedura aperta per la fornitura di tubazioni per condotte di acqua potabile - Importo a base d'asta: euro 1.723.000,00 - S.A. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

PREC 52/18/F

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola prot. n. 78871 del 7 giugno 2017 presentata da Electrosteel Europe S.A. Succursale Italia, nella quale l'istante evidenzia che la stazione appaltante ha aggiudicato la gara in oggetto ad un operatore economico che ha offerto prodotti privi del requisito tecnico relativo al superamento dei test di prestazione tipo secondo la norma UNI EN 545:2010, avendo presentato certificazioni relative a test effettuati su tubazioni prodotte in uno stabilimento adibito a lavorazioni di finitura, mentre l'effettiva produzione delle tubazioni avveniva in altri due stabilimenti per i quali non era fornita l'evidenza del superamento dei test di prestazione richiesti;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 20 febbraio 2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RILEVATO, in via preliminare e con riferimento al rilievo posto dalla stazione appaltante circa l'inammissibilità dell'istanza, che la facoltà di presentare istanza di precontenzioso non è soggetta ai termini decadenziali previsti per l'esercizio dell'azione di annullamento e non viene meno nel caso di inoppugnabilità, per decorso del richiamato termine, del provvedimento contestato. In tali ipotesi, il parere (nel caso di specie non vincolante perché richiesto unilateralmente dall'operatore economico) è finalizzato a sollecitare l'esercizio dell'autotutela da parte della stazione appaltante;

CONSIDERATO che il p.to 2.1.1.3 del disciplinare di gara richiedeva, quale requisito di capacità tecnica, che i prodotti offerti fossero certificati in conformità alla norma UNI EN 545:2010 e che venisse allegata «l'evidenza del superamento dei test di prestazione tipo, siano quelli previsti dalle norme, siano quelli previsti dall'ente di certificazione del prodotto, in conformità allo schema di certificazione prodotto proprio dell'ente»;

CONSIDERATO, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 68 del d. lgs. 50/2016, che il riferimento negli atti di gara a specifiche certificazioni tecniche non consente alla stazione appaltante di escludere un



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

concorrente respingendo un'offerta se questa possiede una certificazione equivalente e se il concorrente dimostra che il prodotto offerto ha caratteristiche tecniche perfettamente corrispondenti allo specifico standard richiesto (Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2018, n. 1316);

CONSIDERATO che il certificato di conformità dei prodotti allo standard EN 545:2010 presentato dall'aggiudicatario cita espressamente tutti e tre i siti di produzione dell'impresa e appare quindi idoneo a qualificare il fabbricante alla produzione di prodotti conformi alla norma EN 545, non rilevando a questo fine la circostanza che uno degli stabilimenti sia adibito unicamente a lavorazioni di finitura e collaudo;

CONSIDERATO il richiamo, contenuto nella memoria della società aggiudicataria, al p.to 3.25 della norma EN 545:2010, che definisce la prova di prestazione come «prova di controllo della progettazione che è effettuata solo una volta ed è ripetuta soltanto dopo ogni variazione della progettazione»;

CONSIDERATO che i documenti presentati quali prove di prestazione - costituiti dai certificati di conformità dei giunti di tubazione e, per il prodotto C053, dall'attestazione dell'ente certificatore IGQ che afferma che «il giunto sottoposto a prova rispetta le condizioni dimensionali prescritte dalla norma EN 545:2010» e che «le prove sono state condotte con modalità del tutto equivalenti a quelle prescritte dalla norma EN 545:2010» - si riferiscono a prove prestazionali che attestano la conformità dell'oggetto alla norma tecnica. Dette prove, in assenza di modifiche progettuali, mantengono la loro validità nel tempo e non ostano ad una eventuale realizzazione del prodotto, con disegno e caratteristiche identici, in altri stabilimenti della stessa impresa qualificati alla produzione in conformità allo standard normativo;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2018

Il Segretario Maria Esposito